

## **LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' NEGLI EVENTI TEMPORANEI DI OGNI TIPO**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti Linee Guida sono elaborate dalla Regione Umbria nel rispetto della ripartizione legislativa tra Stato e Regioni operata dall'articolo 117 della Costituzione ed in riferimento alle funzioni di polizia amministrativa delegate dallo Stato alle Regioni con DPR 24 luglio 1977 n° 616 e Decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 in tema di conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni. Le Linee Guida forniscono indicazioni operative riconducibili alle materie di competenza legislativa regionale, fermi restando i poteri e le prerogative degli organi dello Stato afferenti alla materia dell'Ordine pubblico e Sicurezza.

Lo scopo delle Linee Guida è quello di fornire indicazioni e contenuti minimi agli organizzatori circa la stesura di una Relazione di Incolumità generale dell'evento che sia anche d'aiuto agli organi dello Stato nel valutare le possibili criticità, vulnerabilità e minacce derivanti dallo svolgimento dei medesimi, le Linee Guida hanno altresì lo scopo di indicare le modalità procedurali e fornire indicazioni generali ai comuni sulla programmazione e gestione degli eventi temporanei.

Le presenti Linee Guida sono applicabili a tutti i tipi di eventi temporanei, svolti all'aperto o al chiuso, in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo agli eventi di tipo politico, religioso, sportivo, di trattenimento o spettacolo, di Commercio, Fieristico ed ogni altro evento simile nel quale sia prevista l'apertura al pubblico e la messa a disposizione delle attività in essi organizzate.

Le presenti Linee Guida sono applicabili a prescindere dallo scopo di lucro o meno dell'organizzatore dell'evento. Non rientrano nelle indicazioni delle presenti Linee Guida gli eventi a carattere privato (per esempio funerali o eventi rivolti esclusivamente ai soli soci da parte di circoli privati)

a qualsiasi titolo organizzato, rivolto ad una cerchia determinata di persone che non sia qualificabile come “pubblico indistinto”.

## **SOGGETTI ORGANIZZATORI**

Fatta eccezione per le processioni religiose ed i comizi politici e/o sindacali, gli eventi organizzati nella regione e rivolti al pubblico devono essere organizzati da imprenditori in una qualunque forma prevista dalla vigente normativa societaria ed iscritti al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane, o da enti non commerciali (circoli, associazioni e comitati riconosciuti) abilitati secondo la vigente normativa fiscale ad organizzare attività imprenditoriale anche se in forma secondaria e complementare rispetto agli scopi istituzionali . Sono altresì legittimati ad organizzare eventi gli enti pubblici, le Associazioni di promozione sociale anche costituite in forma imprenditoriale in base a quanto previsto dalla legge di stabilità n° 205/2017 e le ONLUS, queste ultime al solo fine di raccogliere fondi per le attività che rientrano negli scopi istituzionali. Sono esclusi dalla possibilità di organizzare eventi di ogni tipo in particolare di commercio, somministrazione e trattenimento rivolti al pubblico indistinto, privati cittadini o comitati spontanei di cittadini privati privi di qualificazione giuridica e fiscale.

## **VARIABILI DI RISCHIO**

Il pericolo da prevenire nello svolgimento di un evento è rappresentato dalla proprietà o qualità intrinseca di uno o più fattori aventi il potenziale di causare danni alla salute e/o danni alla proprietà pubblica o privata.

Il rischio da valutare da parte dell’organizzatore deve essere inteso come probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno impiegando un determinato fattore o esponendosi ad un determinato agente, o combinando i suddetti.

Tenuto conto delle premesse, ogni soggetto che intenda organizzare un evento ha l’obbligo di predisporre una Relazione di Incolumità Generale, basata sulla sottostante tabella, nella quale esaminare e valutare in una Relazione di Incolumità almeno le seguenti variabili di rischio:

Periodicità dell'evento	Annuale	
	Mensile	
	Settimanale	
	Giornaliero	
	Prima edizione	
	Con storicità acquisita n° edizioni pregresse	
Tipologia dell'evento	Religioso	
	Sportivo	
	Intrattenimento/Spettacolo, anche motoristico	
	Politico/sociale/Sindacale e simile	
	Commerciale / Fieristico / Espositivo	
	Rievocazioni e Giochi Storici	
Caratteristiche	Pubblicizzazione tramite social e media	
	Richiamo sovracomunale	
	Collegamento a categorie particolari (anziani, bambini, disabili, malati)	
	Presenza di figure e soggetti collegati ai media	
	Collegamento ad eventi televisivi	
	Presenza di personalità politiche, religiose, sindacali, istituzionali e simili	
	Evento dinamico ( in movimento )	
	Evento statico	
	Presenza ed utilizzo di animali per l'evento	
Durata	Fino a 12 h	
	Da 12 h a 24 h	
	Da 1 a 3 giorni	
	Più di 3 giorni	
Luogo di svolgimento	In centro storico	
	In centro urbano ma fuori del centro storico	
	In periferia	
	In luogo campestre	

	Interamente all'aperto	
	Interamente in ambienti chiusi	
	Parzialmente all'aperto ed in ambienti chiusi	
	Delimitato da recinzioni fisse o in modo naturale	
	Non delimitato in alcun modo	
	Con strutture per lo stazionamento del pubblico	
	Delimitato da Recinzioni temporanee	
	Con strutture ed attrezzature di ogni tipo che superano i due metri di altezza rispetto al piano	
Servizi	Servizi igienici fissi o temporanei n°	
	Punti di Somministrazione di alimenti e bevande  n°	
	Punti di cottura e preparazione cibi con utilizzo di GPL n°	
	Punti di Commercio ed esposizione di beni e servizi n°	
	Luoghi di riunione di mezzi di soccorso n°	
	Luoghi di riunione di mezzi antincendio n°	
	Punti di informazione per i visitatori n°	
	Parcheggi SLP totale o posti auto complessivi	
	Parcheggi per Disabili SLP totale o posti auto complessivi	
Affluenza prevista nel giorno di apertura	Fino a 200 persone	
	Da 200 a 500 persone	
	Oltre 500 fino a 2000 persone	
	Da 2000 a 5000 persone	
	Oltre 5000 persone	

Affluenza media giornaliera prevista in relazione all'intera durata dell'evento	Fino a 200 persone	
	Da 200 a 500 persone	
	Oltre 500 fino a 2000 persone	
	Da 2000 a 5000 persone	
	Oltre 5000 persone	
Personale utilizzato	Presenza della Squadra antincendio dei VF	
	Presenza di ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO iscritti negli elenchi prefettizi di cui al D.M 06/10/2009 n°	
	Presenza di ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO in possesso di relativo attestato di formazione specifica n°	
	Presenza di ADDETTI ANTINCENDIO in possesso di relativo attestato di formazione specifica per RISCHIO MEDIO n°	
	Presenza di ADDETTI ANTINCENDIO in possesso di relativo attestato di formazione specifica per RISCHIO ALTO n°	
	Presenza di VOLONTARI NON QUALIFICATI con funzioni di supporto alla logistica organizzativa n°	
	Presenza di altro personale dell'organizzazione (specificare con quale funzione)	
Sistemi di controllo	Presenza di sistemi di rilevazione dei partecipanti all'ingresso	
	Presenza di sistemi audio-visivi di informazione al pubblico	
	Presenza di sistemi di video-sorveglianza	

	Presenza di sistemi di sicurezza personale e di quanto introdotto nell'evento ( secur-scanner )	
--	---	--

## LA RELAZIONE GENERALE DI INCOLUMITA'

L'organizzatore di qualunque tipo di evento rientrante nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida ha l'obbligo di predisporre una Relazione generale di Incolumità che oltre ad una descrizione di quanto si intende organizzare prenda in considerazione almeno le variabili indicate nella tabella al punto precedente per valutare le potenziali minacce o rischi derivanti. Trattandosi di contenuti minimi di valutazione, l'organizzatore ha altresì la possibilità di indicare, aggiungendo alle suddette, le eventuali ulteriori variabili di criticità specifiche per il tipo di evento , che ritenga opportuno segnalare e valutare.

La Relazione, firmata dall'organizzatore, deve essere inviata all'amministrazione comunale competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, unitamente ad una Planimetria dei luoghi o immobili utilizzati, con il lay out e la descrizione delle attrezzature, impianti di qualunque genere, strutture e macchinari eventualmente utilizzati durante l'evento nonché dei dati indicati dalle presenti linee Guida.

E' facoltà dell'organizzatore avvalersi per la stesura della Relazione di un Tecnico abilitato, in questo caso unitamente alla Relazione ed alla Planimetria firmate anche dal Tecnico abilitato oltre che dall'organizzatore, dovrà essere fornita copia della nomina del Tecnico suddetto quale responsabile della Sicurezza.

La Relazione generale di Incolumità NON sostituisce la Relazione del Tecnico abilitato prevista dall'articolo 141 del R.D n° 635/1940 sostitutiva del parere, delle verifiche e degli accertamenti della Commissione di Vigilanza, qualora l'evento organizzato preveda una forma di intrattenimento o spettacolo per la quale si renda possibile o necessaria la presentazione della citata Relazione. Tuttavia sarà possibile integrare i due documenti in un'unica Relazione, interamente a firma del Tecnico abilitato

incaricato dall'organizzatore, fermo restando i tempi di presentazione di cui sopra.

Qualora l'evento preveda trattenimento o spettacolo da sottoporre alla Commissione di Vigilanza, la Relazione generale di Incolumità prevista dalla Linee Guida NON sostituisce i documenti previsti e richiesti dalla Commissione stessa ai fini della verifica di incolumità dell'articolo 80 del R.D n° 773/1931, finalizzata al rilascio del parere conseguente.

Nella Relazione dovranno essere individuati ed indicati i soggetti di cui l'organizzatore intende avvalersi nell'organizzazione e svolgimento dell'evento, con indicate le correlate responsabilità compiti, ruoli e funzioni attribuiti, tenendo conto delle competenze professionali e formative specialistiche acquisite o possedute dal personale in questione.

### **EVENTI DI TRATTENIMENTO E/O SPETTACOLO**

Come noto, le circolari Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7.6.2017 e Ministero dell'Interno Dipartimento V.F n. 11464 del 19.6.2017 hanno fornito importanti suggerimenti relativi all'organizzazione di un evento.

Le stesse tuttavia per il loro valore giuridico non hanno né modificato né tantomeno abrogato le vigenti norme tecniche utilizzate in relazione agli eventi, rappresentate in particolare da:

- DM 19 agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio locali di trattenimento;
- DM 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi;
- DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i;
- *D.I.M 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro- Ministero della Salute).*

Pertanto deve considerarsi vigente, inalterato ed utilizzabile il Titolo IX del DM 19 agosto 1996 (aree non delimitate utilizzate occasionalmente per il

trattenimento e prive di strutture per lo stazionamento del pubblico) qualora ne ricorrano le condizioni previste dal titolo stesso.

In questi casi oltre alla documentazione prevista dal Titolo IX è richiesta all'organizzatore dell'evento la presentazione della Relazione di Incolumità e l'allegata planimetria dei luoghi dell'evento. La documentazione prevista dal Titolo IX non deve essere inviata alla Commissione di Vigilanza mentre la Relazione di Incolumità, dopo una prima verifica che il comune potrà fare come specificato in altro punto delle presenti Linee Guida, deve essere inviata agli organi dello stato competenti ad esprimere il giudizio di fattibilità finale sulle condizioni di sicurezza, ordine pubblico ed incolumità pubblica richiamate dalla circolare Ministero dell'interno del 7 giugno 2017.

Richiamando le facoltà previste per le regioni dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n° 222 di introdurre regimi procedurali maggiormente semplificativi rispetto a quelli fatti oggetto di ricognizione da parte del legislatore nazionale nella tabella A allegata al decreto citato , al fine di introdurre un regime semplificato per lo svolgimento dei soli eventi che prevedono anche forme di trattenimento e/o spettacolo rivolto al pubblico , senza pregiudicare in alcun modo la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ma al solo fine di snellire il procedimento amministrativo relativo , si dispone di semplificare il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e/o trattenimento pubblico da parte dei comuni di cui agli articoli 68 e/o 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n° 773.

Con tale finalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n° 222 circa la possibilità di sostituire con Relazione di un tecnico abilitato il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza per eventi di capienza complessiva fino a 200 persone, si dispone che le sole licenze di pubblico spettacolo di cui all'articolo 68 e/o 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 rilasciate a seguito delle compiute verifiche di cui all'articolo 80 del citato regio decreto n° 773/1931



sono sostituite con una Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 secondo il seguente schema:

Comuni fino a 5.000 abitanti	Comuni da 5001 a 15.000 abitanti	Comuni oltre 15.000 abitanti
PER EVENTI la cui affluenza massima giornaliera prevista dall'organizzatore non superi le 800 persone, la licenza dell'articolo 68 o 69 del RD n° 773/1931 è sostituita da una SCIA dell'organizzatore.	PER EVENTI la cui affluenza massima giornaliera prevista dall'organizzatore non superi le 1.200 persone, la licenza dell'articolo 68 o 69 del RD n° 773/1931 è sostituita da una SCIA dell'organizzatore.	PER EVENTI la cui affluenza massima giornaliera prevista dall'organizzatore non superi le 2.000 persone, la licenza dell'articolo 68 o 69 del RD n° 773/1931 è sostituita da una SCIA dell'organizzatore.
Per capienza superiore al limite sopra indicato è rilasciata Licenza art. 68 o 69 previa verifica di incolumità dell'art. 80 TULPS da parte della Commissione di Vigilanza.		

Dovendo in ogni caso l'organizzatore predisporre la Relazione di Incolumità di cui al punto precedente , e fermo restando che la stessa deve essere presentata almeno 30 giorni prima del previsto evento , dovendo la stessa essere valutata in modo definitivo dai competenti organi dello Stato (Prefettura, Questura, Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza ) sotto il profilo della sicurezza, incolumità pubblica ed ordine pubblico , la Segnalazione Certificata di cui sopra dovrà essere presentata solo dopo aver ottenuto il parere positivo finale da parte dei suddetti competenti organi sulla Relazione di Incolumità presentata; qualora detto parere e valutazione contenga prescrizioni o limitazioni o adempimenti di qualunque tipo per lo svolgimento dell'evento, l'organizzatore, assumendosi ogni responsabilità conseguente, dovrà espressamente autocertificare nella SCIA di aver predisposto e realizzato quanto richiesto dai citati organi. L'autocertificazione dell'organizzatore dovrà essere accompagnata da un'asseverazione di un tecnico abilitato circa il rispetto delle richiamate limitazioni, prescrizioni o adempimenti imposti e dovrà fare espresso riferimento alla circostanza che certificati di idoneità statici di collaudo, corretto montaggio nonché certificazioni relative agli impianti,

attrezzature e materiali utilizzati per l'evento, sono tenuti a cura dell'organizzatore stesso nel luogo dell'evento e messi a disposizione a richiesta di qualunque organo ed amministrazione competente al controllo degli stessi e delle condizioni di svolgimento dell'evento.

Si ribadisce che la presentazione del titolo abilitativo SCIA allo svolgimento dell'evento di trattenimento e/o spettacolo non assorbe o sostituisce la valutazione finale sull'idoneità delle misure proposte dall'organizzatore circa la sicurezza ed incolumità dell'evento, compiuta dai competenti organi dello Stato, che anzi costituiscono presupposto per la presentazione della stessa Segnalazione.

Nel caso in cui l'evento preveda oltre al trattenimento anche una forma di somministrazione di alimenti e/o bevande, o una forma di commercio, fermo restando quanto sopra indicato nella tabella di utilizzo in base al numero degli abitanti, l'organizzatore è tenuto a presentare una SCIA UNICA dell'articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990 n° 241 così denominata in quanto comprensiva della notifica igienico sanitaria di cui al Regolamento UE 2004/852. Restano ferme le norme nazionali e comunitarie in materia sanitaria e di legislazione alimentare, nonché le norme regionali in materia di commercio e somministrazione svolte anche temporaneamente.

### **VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DI INCOLUMITA'**

L'amministrazione comunale competente per territorio, avrà la facoltà di compiere una prima valutazione dell'evento che si intende organizzare e delle misure che l'organizzatore intende proporre, attraverso un esame della Relazione generale di Incolumità.

La valutazione eventuale dovrà prevedere il coinvolgimento di tutti gli uffici/servizi/aree coinvolte a vario titolo dall'evento, ciascuno per la materia di propria competenza attribuita secondo il Regolamento degli uffici e dei servizi, ed il coinvolgimento dell'organizzatore. L'amministrazione comunale potrà nominare e disciplinare un'apposita commissione di valutazione incaricata di compiere il primo esame delle

misure di incolumità e sicurezza proposte dall'organizzatore, in alternativa alla Commissione potrà essere utilizzato lo strumento giuridico della Conferenza dei Servizi sincrona, prevista dalla legge 7 agosto 1990 n° 241, integrata dall'organizzatore e da quei professionisti che l'amministrazione ritenga necessario coinvolgere per la loro specifica professionalità richiamata dall'evento.

Al termine della prima valutazione, l'amministrazione comunale invia la relazione di incolumità, la planimetria ed il proprio parere o suggerimenti alla Prefettura territorialmente competente al fine di ottenere il definitivo parere e benestare dagli organi statali preposti alla tutela della Sicurezza ed Ordine Pubblico ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (Prefettura, Questura, Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza).

Le risultanze della valutazione definitiva da parte degli organi statali sono immediatamente notificate dall'amministrazione comunale all'organizzatore al fine di predisporre le eventuali misure di sicurezza ed incolumità integrative o sostitutive di quanto proposto dall'organizzatore ed al fine della successiva presentazione della SCIA (o SCI UNICA) di inizio svolgimento dell'evento, o al fine del rilascio della licenza dell'articolo 68 o 69 TULPS qualora non ricorrano le condizioni di utilizzo della SCIA come delineate nelle presenti Linee Guida.

## **PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZABILE NELL'EVENTO**

Nell'organizzazione di un evento oggetto delle presenti Linee Guida l'organizzatore ha l'obbligo di utilizzare personale qualificato in base alle specifiche funzioni ad esso attribuite. Le qualificazioni professionali il cui possesso si rende necessario per il personale dell'organizzazione, necessarie per la gestione di un evento sono quelle relative a:

### **1. ADDETTO SICUREZZA ANTINCENDIO**

L'organizzatore di un evento ha l'obbligo di rispettare la normativa nazionale di prevenzione incendi e di nominare un responsabile della sicurezza antincendio con il compito di controllare che siano mantenute le condizioni di sicurezza per l'intera durata dell'evento compresa la verifica

dell'efficienza dei presidi antincendio, degli impianti elettrici e dei dispositivi di sicurezza.

Per ciascun evento sottoposto alla normativa di prevenzione incendi deve essere redatto un **piano di sicurezza antincendio ed emergenza** che preveda anche la **corretta informazione del pubblico** in particolare l'indicazione sulla planimetria generale del locale di pubblico spettacolo della collocazione di vie d'uscita, mezzi di estinzione incendi e dispositivi di arresto dei vari impianti. Il Piano deve prevedere anche un'**adeguata formazione del personale** sulla prevenzione e i comportamenti da adottare in caso di incendio.

#### *ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI e CON MOBILITA' RIDOTTA*

Il piano di sicurezza ed emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle persone disabili e della loro disabilità individuando le necessità particolari delle persone disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione dei luoghi.

Al riguardo particolare attenzione dovrà essere rivolta alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza, alle persone con arti fratturati ed ai bambini.

Nel Piano di sicurezza ed emergenza deve essere prevista adeguata assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle o alle persone con mobilità ridotta. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, devono essere addestrati ed incaricati del trasporto delle persone disabili degli addetti fisicamente idonei.

#### *ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO LIMITATO*

Il Piano di sicurezza ed emergenza deve assicurare che qualora siano presenti persone con visibilità o udito menomato o limitato, esse siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione dei luoghi, alcuni addetti, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, devono guidare le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza alcuni addetti, appositamente incaricati, assistono le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze una persona, appositamente incaricata, allerta l'individuo menomato.

*SERVIZIO ESTERNO DI VIGILANZA ANTINCENDIO*

L'organizzatore ha l'obbligo di richiedere il servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale V.F per le seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:

- teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti;
- teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 m<sup>2</sup>;
- fiere e quartieri con superficie lorda superiore a 4.000 m<sup>2</sup> se al chiuso e 10.000 m<sup>2</sup> se all'aperto;
- locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

*SERVIZIO INTERNO DI VIGILANZA ANTINCENDIO*

Fermo restando diverse disposizioni impartite dalle Commissioni di Vigilanza nel caso in cui l'evento preveda un trattenimento, e fermo restando diverse ed aggiuntive disposizioni impartite dagli organi statali preposti all'ordine ed alla sicurezza pubblica (Prefettura, Questura, Comitato provinciale per Ordine e la Sicurezza) in sede di valutazione della Relazione di Incolumità dell'evento predisposta dall'organizzatore, in tutte le manifestazioni è previsto un servizio interno di vigilanza che dovrà essere effettuato da personale idoneo ed addestrato, ovvero dagli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in possesso di attestato, rilasciato dal Comando VVF per rischio medio o elevato. Specifiche indicazioni sul numero degli addetti antincendio necessari in base alla capienza dell'area, saranno impartite dai competenti organi statali, fermo restando che per manifestazioni, la cui capienza è superiore alle 600 persone sono necessari almeno 5 addetti.

L'organizzatore deve prevedere una squadra di pronto intervento in caso di incendio sarà costituita da non meno di n° 2 persone in possesso dei requisiti di formazione previsti per attività a rischio di incendio medio di cui al D.M. 10/03/1998.

Gli interessati prenderanno visione, prima dell'inizio della manifestazione, del numero e della posizione degli estintori, della posizione dell'interruttore generale dei quadri elettrici ed ogni altra cosa riguardante la sicurezza.

Il personale del servizio interno di vigilanza antincendio durante la manifestazione avrà il compito di:

- effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio;
- essere in grado di intervenire, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici;
- condurre l'esodo d'emergenza delle persone presenti, qualora necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico, svolgendo opera di prevenzione nel verificare che tutti i passaggi d'esodo siano sgomberi;
- vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, del divieto di fumare, usare fiamme libere, uso e deposito dei bidoni di gas G.P.L., oltre a controllare e vigilare sul rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio imposti alla manifestazione per i motivi di sicurezza.

## 2. ADDETTO PRONTO SOCCORSO

Per ciò che concerne il personale da utilizzare per l'organizzazione sanitaria negli eventi programmati, premesso che la valutazione dei rischi in grandi eventi si basa sul metodo dell'algoritmo di Maurer ideato nel 2003 ed in grado di determinare il potenziale pericolo di un evento, si richiama l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate". Contestualmente si ritiene di confermare le disposizioni già impartite dalla Regione Umbria con propria Delibera di Giunta del 9 dicembre 2015 n. 1468 cui l'organizzatore dovrà scrupolosamente attenersi.

## 3. ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO

L'organizzatore dell'evento deve valutare sulla base delle caratteristiche e modalità di svolgimento dello stesso, nonché sulla base delle variabili di rischio di cui alle presenti Linee Guida, se sia necessario dotarsi di addetti ai servizi di controllo, che dovranno invece essere obbligatoriamente previsti nel caso in cui l'evento preveda attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. La figura professionale dell'addetto ai servizi di controllo è disciplinata dal DM 6/10/2009 che prevede la partecipazione ad uno specifico corso di formazione per poter svolgere le funzioni di controllo e prevede l'utilizzo esclusivamente di soggetti iscritti negli appositi elenchi istituiti e tenuti presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. Con il *personale addetto ai servizi di controllo* l'organizzatore potrà svolgere le seguenti funzioni previste dall'articolo 5 del Decreto 6 ottobre 2009:

- **Controlli preliminari:** osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che possano mettere a rischio l'incolumità o la salute delle persone; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga.

- **Controlli all'atto dell'accesso del pubblico:** presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi, verifica dell'eventuale possesso del titolo di accesso qualora previsto, controllo sommario visivo delle persone volto ad individuare l'introduzione di sostanze pericolose.
- **Controlli all'interno del locale:** attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni o regole di comportamento, concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni né l'uso della forza.

**Indipendentemente dalla proposta dell'utilizzo o meno di addetti al servizio di controllo, la presenza degli stessi ed il relativo numero potrà essere stabilita dai competenti organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica in sede di valutazione definitiva della Relazione di Incolumità presentata dall'organizzatore.** In questo caso l'organizzatore dovrà attenersi alle indicazioni ricevute dagli organi suddetti.

#### **4. ADDETTI GENERICI VOLONTARI**

I soggetti volontari/addetti privi delle necessarie qualificazioni professionali/formative indicate ai precedenti tre punti potranno svolgere all'interno di un evento esclusivamente funzioni di supporto logistico organizzativo, senza possibilità alcuna di essere impiegati per funzioni che siano riconducibili in qualunque modo a quelle previste per gli addetti previsti ai punti 1, 2 e 3.

#### **5. ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE – EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE**

Per la realizzazione di eventi circoscritti al territorio di un solo comune, o di parte di essi, che possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in relazione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, l'organizzatore può chiedere l'attivazione, a livello comunale del piano di protezione civile (attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto previste) e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

In tali circostanze è consentito l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere



i compiti ad essi affidati nella pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinaria gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono la base per l'amministrazione comunale per l'attivazione del volontariato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale ed afferente al proprio Comune, consentendo altresì ove necessario di avanzare richiesta alla Regione per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dal territorio Regionale.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale (anche aventi scopo di lucro) l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni è consentito, avendo cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri. *(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, Art. 2.3.1 eventi rilevante impatto locale).*

Per quanto riguarda la possibilità per gli aderenti ad una organizzazione di svolgere attività non in Emergenza in qualità di ausiliari del traffico, si precisa **che il Volontariato di Protezione Civile non avendo alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale, non può svolgere compiti di "normale amministrazione" in quanto il Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117 del 2017) esclude qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra il Volontario e la struttura che lo utilizza.**

Per l'espletamento di attività quali regolazione del traffico, **scorta a cortei o processioni, servizi d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali, si precisa che le stesse non sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il Volontariato è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione Civile**, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di eventi a rilevante a impatto locale di cui sopra.

L'uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e nel rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti. Ricordiamo che l'eventuale segnalazione al Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione civile della Regione Umbria di comportamenti non consoni e usi arbitrari di segnali distintivi contestati a singoli iscritti o alla stessa organizzazione di

volontariato, comporta necessariamente l'avvio delle procedure di diffida e, in caso di reiterato uso, la richiesta di cancellazione dall'Elenco Territoriale (D.G.R. 1444 del 2011 – Indirizzi operativi per le Organizzazioni di Volontariato che partecipano al sistema regionale di Protezione civile). Tenuto conto di quanto sopra, le organizzazioni di volontariato di protezione civile NON possono svolgere, in nessuna circostanza i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Nuovo Codice della Strada Dlgs n° 285 e s.m.i.

Considerando la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere a), b) ed e) dell'art. 11 si precisa che è VIETATA alle organizzazioni di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte allo svolgimento dei predetti servizi. Sono elencati all'art. 12 del citato Codice della Strada i soggetti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia Stradale e tra essi NON figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile (Indicazione operative concernenti finalità e limiti delle organizzazioni di volontariato-Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC/Vol/32320)

È tassativamente vietato l'uso di palette dirigi traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possono ingenerare equivoci nella popolazione (per esempio durante processioni, cortei, ecc.) (Indicazioni operative concernenti finalità e limiti delle organizzazioni di volontariato-Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC/Vol/32320).

Le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle **attività di informazione alla popolazione e presidio territoriale**, nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile (Indicazioni operative concernenti finalità e limiti delle organizzazioni di volontariato-Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC/Vol/32320)

Eventuali funzioni esercitate al di fuori di quanto sopra indicato, non rientrano tra le attività che il volontario o l'organizzazione di protezione possono e/o devono svolgere. Qualora un singolo volontario intendesse comunque svolgere queste attività dovrà farlo come singolo cittadino, non indossando divise, loghi o distintivi di protezione civile.

## **ORGANIZZAZIONE SANITARIA NEGLI EVENTI PROGRAMMATI**

Premesso che la valutazione dei rischi in grandi eventi si basa sul metodo dell'algoritmo di Maurer ideato nel 2003 ed in grado di determinare il potenziale pericolo di un evento , richiamando l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", si ritiene di confermare le disposizioni già impartite dalla Regione Umbria con propria Delibera di Giunta del 9 dicembre 2015 n. 1468 cui l'organizzatore dovrà scrupolosamente attenersi .

## **ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

Le amministrazioni comunali sono chiamate a valutare e predisporre un programma annuale degli eventi, per l'organizzazione dei quali è necessario da parte dell'organizzatore fornire preavviso di organizzazione entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Gli eventi che non sono stati oggetto del suddetto preavviso non potranno svolgersi. Eccezionalmente il Sindaco, sotto la sua responsabilità, potrà consentire lo svolgimento di un evento non preavvisato qualora ritenga le finalità particolarmente meritevoli di tutela in funzione del beneficio cui la collettività potrà trarne.

L'amministrazione comunale potrà adottare uno specifico Regolamento per la programmazione e gestione degli eventi, da predisporre tenuto conto delle presenti Linee Guida, nel quale potrà anche individuare aree pubbliche o di uso pubblico destinate ad ospitare manifestazioni ed eventi temporanei di ogni tipo nelle quale poter studiare e predisporre in accordo con gli organi statali competenti idonee misure di sicurezza ed incolumità la cui standardizzazione consentirà una più agevole gestione degli eventi medesimi .

## **RELAZIONE DI INCOLUMITA' ED ILLUSTRATIVA: ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici da allegare alla Relazione di Incolumità dovranno essere realizzati come di seguito indicato.

### Planimetria generale

La planimetria generale, in scala opportuna, dovrà rappresentare l'area di pertinenza dell'attività in esame.

Per manifestazioni all'aperto potrà essere utilizzata anche la carta tecnica regionale.

Oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi, dovranno essere indicati:

- configurazione planimetrica dell'attività in esame e confini di proprietà e/o utilizzo;
- ubicazione e configurazione di manufatti, strutture, impianti, apparecchiature inerenti la manifestazione, in particolare:
  - edifici e locali utilizzati;
  - palchi e tribune;
  - impianti elettrici e gruppi elettrogeni
  - cucine;
  - impianti termici;
  - depositi di bombole di gas e sostanze infiammabili;
  - estintori;
  - spazi per parcheggi;
  - servizi igienici;
  - sistemi di vie di uscita normali e di sicurezza;
  - aree di transito e di smistamento.

### ***Locali chiusi (edifici, tendoni, gazebo, etc.)***

In caso di utilizzazione di locali chiusi dovranno essere realizzate anche piante, in scala opportuna, rappresentante tutti i luoghi utilizzati, con esatta e chiara indicazione di:

- elementi strutturali;
- eventuali compartimentazioni antincendio e posizionamento estintori;
- sistemi di vie di uscita normali e di sicurezza;
- luci di sicurezza;

- destinazione d'uso di ogni locale, con la reale configurazione di arredi interni e con l'indicazione della disposizione e del numero di posti a sedere e/o in piedi;
- ubicazione e caratteristiche di: palchi, tribune, impianti, superfici di aerazione, etc.